



COMUNE DI CODRONGIANOS

Provincia di Sassari
Via Roma n°5 – 07040 -
Tel.079/43.53.75 – Fax. 079/43.53.31



*REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI*

Approvato con Deliberazione C.C. n° 38 del 13 dicembre 2007



COMUNE DI CODRONGIANOS

Provincia di Sassari
Via Roma n°5 – 07040 -
Tel.079/43.53.75 – Fax. 079/43.53.31

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n° 38 del 13 dicembre 2007

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Art. 1 **(finalità)**

Il Comune di Codrongianos stabilisce, con il presente Regolamento, i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati, ai fini dell'applicazione dell'art.12 della legge 12 Agosto 1990, n° 241.

Art. 2 **(pubblicità e diffusione del regolamento)**

L'Amministrazione Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento da parte degli Enti, Associazioni e Istituzioni, pubbliche e private, delle Forze sociali e dell'intera Comunità codrongianese.

Art. 3 **(tipologia e natura delle provvidenze)**

Le provvidenze, che rappresentano la concessione di vantaggi economici, possono articolarsi in forma di:

- **Sovvenzioni**, quando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta ovvero da una iniziativa organizzata da altri soggetti ma comunque rientrante negli indirizzi programmatici dell'Ente.
- **Contributi**, quando le provvidenze, che possono essere di tipo occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole comunque valide per essere sostenute.
- **Sussidi**, solo quando si tratti di interventi di tipo socio-assistenziale.
- **Vantaggi economici** quando sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili ed immobili di proprietà del Comune, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, o a tariffe agevolate, e di apporti professionali e lavoro di dipendenti comunali.

Art. 4

(limiti di applicabilità del regolamento)

Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:

- a) le provvidenze erogate in funzioni delegate o sub delegate;
- b) le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali o ad accordi formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
- c) i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comuni e da esso affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza economica, tecnica e organizzativa;
- d) i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso nelle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente con il Comune;
- e) gli interventi socio-assistenziali effettuati in rapporto convenzionale;
- f) ogni altro intervento finanziario che non abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà.

PROCEDURE

Art. 5

(modalità di determinazione delle provvidenze)

l'Amministrazione comunale stabilisce con apposita deliberazione, da adottare di norma entro la data di approvazione del Bilancio di ciascun anno, i termini entro i quali, a seconda delle provvidenze, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste

Il piano delle scadenze può essere modificato al fine di adeguarlo alle esigenze della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nella disponibilità finanziaria o per il verificarsi di esigenze sopravvenute o di eventi imprevedibili

Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per la predisposizione ed approvazione dei piani di riparto.

Alla deliberazione di cui al presente articolo viene data adeguata pubblicità

Art.6

(formazione dei piani di riparto)

Le richieste di provvidenze finanziarie sono assegnate per l'istruttoria ai Responsabili del Servizio competenti in materia, che vi provvedono entro i termini stabiliti dalla Giunta Comunale ai sensi del terzo comma del precedente articolo 5

Le istanze, una volta istruite e riepilogate in distinti prospetti, in relazione alle aree previste dal successivo art.14, e per ciascuna finalità di intervento, con la evidenziazione delle richieste prive dei requisiti prescritti o difformi rispetto alle norme del presente Regolamento, sono trasmesse, dai Responsabili del Servizio alla Giunta Comunale.

La Giunta sentiti gli Assessori e i Responsabili del Servizio competenti in materia, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze derivanti dall'istruttoria e della disponibilità di bilancio, forma ed approva, con apposito atto deliberativo, il piano di riparto per ciascuna area di intervento e determina le provvidenze finanziarie assegnate ai richiedenti per le attività o gli interventi ammessi ed inclusi nel piano, valutate e determinate le risorse occorrenti per assicurare le disponibilità finanziarie per gli interventi di cui ai successivi artt. 21 e 22

La Giunta Comunale individua, inoltre, le istanze escluse dal piano di riparto dandone una sintetica motivazione

Il piano di riparto viene reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio per la durata di 30gg.
Può essere anche disposta diffusione dei piani di riparto mediante gli organi di informazione locale.

Art. 7

(destinatari delle provvidenze)

- **Enti privati**, Associazioni, Fondazioni ad altre Istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che esercitano la loro attività con la prevalente carattere di interesse e beneficio per la comunità comunale
- **Associazioni non riconosciute, Comitati culturali, ambientalisti, sportivi ricreativi, del volontariato sociale, singolo soggetto richiedente**, che operano con attività ed iniziative caratterizzate da impegno sociale ed umanitario e favore della comunità. La costituzione della Associazione deve risultare da atto approvato in data antecedente di almeno 6 mesi la richiesta di intervento. Le Associazioni di volontariato devono essere iscritte agli elenchi di cui all'art.6 legge 11 Novembre 1991, n°266.

Art. 8

(richiesta di ammissione alle provvidenze)

Le richieste di ammissione alle provvidenze, indirizzate al Sindaco al Comune, devono contenere una dettagliata descrizione dell'attività, delle iniziative o dei programmi che si intende realizzare, unitamente alla documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente regolamento.

Le domande presentate dovranno contenere, se si tratta di Ente o Associazione la denominazione e ragione sociale, la specificazione della natura giuridica e della forma associativa, la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA; se si tratta di soggetto fisico individuale: le generalità complete, corredate da indirizzo e codice fiscale.

Tutte le domande, inoltrate in carta semplice, dovranno inoltre contenere:

1. la specificazione della finalità dell'intervento richiesto;
2. la previsione di spesa per tutta l'iniziativa con l'indicazione della quantità del finanziamento richiesto alla Provincia e di eventuali altri finanziamenti richiesti a terzi;
3. una dichiarazione dalla quale risultino i contributi richiesti e concessi l'anno precedente;
4. una dichiarazione di non assoggettabilità al contributo di cui all'art.28 del DPR 600/1973;
5. una dichiarazione attestante la mancanza di condanne o procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al rappresentante legale per gli altri soggetti pubblici o privati;

Relativamente ai punti 1,2, 3, 4, e 5 del presente articolo il richiedente dovrà rendere dichiarazioni personali di cui al D. Lgs. 28/12/2000, n° 445.

Le richieste di Enti privati o Associazioni, finalizzate alla concessione di interventi finanziari quale concorso per l'effettuazione delle loro attività ordinarie annuali, devono essere, comunque, corredate da:

- copia dello statuto vigente o atto costitutivo del soggetto richiedente, ove non già presentato precedentemente;
- copia dell'ultimo bilancio d'esercizio semplicemente sottoscritto dal legale rappresentante

Ciascun dirigente di settore avrà cura di predisporre la modulistica necessaria per la formulazione delle istanze per l'ammissione alle provvidenze previste nel presente regolamento.

La documentazione deve essere resa in originale o copia autenticata.

Art. 9

(modalità di erogazione delle provvidenze)

L'erogazione delle provvidenze viene disposta dietro presentazione di idonea **relazione consuntiva** delle attività o manifestazione svolta **contenente l'elenco delle spese ed il rendiconto della destinazione del contributo** del Comune, numero di c/c bancario, con relative coordinate o c/c postale.

Art. 10

(verifiche dello stato di attuazione)

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di predisporre verifiche e controlli, tramite il personale in servizio sullo stato di attuazione delle attività e delle iniziative svolte con l'apporto dell'Amministrazione;

Ove le verifiche evidenziassero manchevolezze, irregolarità o ritardi pregiudizievoli del buon esito delle attività o delle iniziative ovvero si riscontrasse che i finanziamenti del Comune vengono utilizzati in maniera difforme da quanto stabilito, la Giunta Comunale, con motivato decreto, sospende l'intervento o, ove i finanziamenti siano già erogati, può disporre azioni di recupero.

Art. 11

(informazione sulla attuazione dei piani di riparto)

Sull'esito delle attività ed iniziative comprese nei piani di riparto di cui all'art.6, gli Assessori relazionano alla Giunta Comunale

Art. 12

(criteri di concessione)

La Giunta Comunale, in base alle risorse disponibili, al numero di domande ammissibili e alle proposte presentate ai Responsabili delle diverse aree, predispone il piano di riparto facendo riferimento ai seguenti criteri generali:

per le attività annuali:

1. assenza di fini di lucro negli scopi statutari;
2. utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività svolta;
3. coincidenza dell'attività con interessi generali e diffusi nella comunità;
4. incidenza dell'attività di volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
5. rilevanza territoriale dell'attività.

Per le attività specifiche e singole iniziative:

1. rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale ed all'ampiezza e qualità degli interventi diffusi nel campo sociale, civile, solidaristico e umanitario, culturale, ambientalista e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;
2. conformità con i programmi e gli obiettivi generali del Comune;
3. valenza e ripercussione territoriale;

Per lo stesso soggetto e per il medesimo anno le provvidenze a favore delle attività annuali non sono, di norma, cumulabili con provvidenze a sostegno di specifiche iniziative.

Art. 13

(condizioni generali di concessione)

Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito alla organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti o delle Associazioni che ricevono contributi

I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente, mediante pubblico annuncio, tali attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso dell'Amministrazione Comunale.

AREE DI INTERVENTO

Art. 14

(aree di intervento)

Le aree di intervento, per le quali il Comune di Codrongianos può disporre la concessione di provvidenze :

- 1. tutela e valorizzazione dell'ambiente**
- 2. attività culturali, educative, e celebrative**
- 3. attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato**
- 4. attività di promozione per lo sviluppo economico**
- 5. attività di promozione e di sviluppo del turismo**
- 6. attività sportive, ricreative e del tempo libero**

Art.15

(area per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente)

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- al sostegno delle attività di associazioni, comitati, ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e la valorizzazione della natura dell'ambiente;
- alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e ambientali;
- alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni e le iniziative utili per la loro protezione;
- al sostegno delle attività di protezione civile operata in ambito comunale;

Art. 16

(area delle attività culturali, educative e celebrative)

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali, educativa e celebrativa di soggetti pubblici e privati sono finalizzate principalmente:
 - Allo svolgimento di attività e/o iniziative di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio;
 - All'effettuazione di attività e/o iniziative di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumenti, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio del Comune di Codrongianos;
 - Alla celebrazione solenne di anniversari, ricorrenze civili, religiose e politiche;
 - Alla promozione di scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani e studenti del Comune con quelli di altre comunità nazionali e internazionali;

- All'organizzazione nel territorio comunale di convegni, mostre, esposizioni, rassegne, aventi finalità culturali, artistiche scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
2. le provvidenze possono essere concesse anche a persone fisiche per iniziative dirette alla valorizzazione di beni di rilevante valore storico-artistico di loro proprietà, dei quali sia consentita la fruibilità pubblica o l'utilizzazione da parte di strutture pubbliche operanti in campo culturale.
- Sono ammissibili:

- a) attività ordinarie svolte per il raggiungimento degli scopi propri dei soggetti richiedenti, in quanto attività concorrenti alle finalità generali perseguite dal Comune,
- b) iniziative singole di particolare significato e rilevanza per la comunità codrongianese e per il suo patrimonio storico-culturale;
- c) acquisto di beni strumentali finalizzati direttamente alla valorizzazione di beni culturali e artistici;
- d) acquisto, ristrutturazione e restauro di beni immobili destinati a strutture espositive, biblioteche o a centri culturali;

Art. 17

(aree di attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato)

Gli interventi del Comune di Codrongianos sono disposti a favore di soggetti operanti in ambito provinciale che, senza fini di lucro, perseguono scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale o svolgono attività dirette a migliorare le condizioni di disagio socio-economico e sanitario

Sono assistibili attività e/o iniziative specifiche purché aventi particolare valore umanitario, solidaristico o sociale ed abbiano, di norma, rilevanza sovracomunale.

Art. 18

(area delle attività di promozione per lo sviluppo economico)

Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono finalizzati, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni sia che si tengano nel territorio comunale che al di fuori di esso, purché finalizzate alla promozione e sostegno di attività economiche esercitate nel territorio codrongianese;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative di promozione, pubblicazione e commercializzazione di prodotti locali con l'adesione qualitativamente e quantitativamente significativi di aziende operanti in ambito comunale;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità comunale e del patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) al concorso per la promozione di iniziative in agricoltura, volte alla ricerca e alla sperimentazione;

Art. 19

(area della promozione e sviluppo del turismo)

Gli interventi del Comune per la promozione e lo sviluppo del turismo sono finalizzati alla promozione dell'immagine del Comune di Codrongianos, del suo territorio e delle sue peculiarità paesaggistiche

ambientali, della sua organizzazione turistica, della sua storia, delle sue tradizioni popolari e socioculturali, del suo patrimonio artistico.

Le sue provvidenze sono disposte a favore di quei soggetti pubblici o privati, operanti nel territorio comunale, che, con la loro attività ordinaria e/o con singole iniziative, perseguono, senza fini di lucro, la promozione e lo sviluppo del turismo nel territorio comunale.

Art. 20

(area delle attività sportive, ricreative e del tempo libero)

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

Il Comuni interviene, inoltre, a sostegno di Enti, Associazioni, Gruppi, Federazioni, Società ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative e del tempo libero e che perseguono tali obiettivi senza fini di lucro.

PROVVIDENZE DIVERSE

Art. 21

(interventi straordinari)

Per le iniziative o manifestazioni aventi carattere straordinario e non ricorrente e per le quali sussiste un interesse generale improcrastinabile, tale da giustificare un intervento del Comune, la Giunta può disporre l'assegnazione di provvidenze straordinarie, in deroga a quanto stabilito dall'art.5, con prelievo dalle riserve all'uso previste nei piani di riparto di cui all'art.6.

Art. 22

(interventi eccezionali)

Le provvidenze sono concedibili a soggetti, pubblici e privati, per sostenere, in casi di particolare rilevanza, interventi umanitari e solidaristici verso altre comunità in impellenti condizioni di bisogno ovvero per appoggiare iniziative di interesse generale, rispetto a cui la partecipazione del Comune costituisce coerente interpretazione ed attuazione dei valori e sentimenti morali, sociali, culturali fortemente presenti nella comunità codrongianese.

Art. 23

(patrocinio)

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da Enti, Associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicate con indicazione **“Con il patrocinio del Comune di Codrongianos”**

Le richieste di patrocinio indirizzate al Sindaco del Comune di Codrongianos, devono illustrare le iniziative nei contenuti, scopi, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dettagliata dei soggetti richiedenti.

Il patrocinio, la cui richiesta è istruita dal competente Responsabile del Servizio, qualora non comporti oneri, è concessa dal Sindaco, dopo aver sentito la Giunta Comunale.

L'eventuale diniego di patrocinio dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.

La richiesta di patrocinio, se contenente richiesta di sovvenzione ovvero di concessione di uso gratuito di strutture e mezzi del Comune, viene opportunamente istruita dal Responsabile del Servizio, secondo le modalità ed i criteri ai precedenti articoli e quindi proposta alla Giunta Comunale per le conseguenti decisioni.

Art. 24

(premi di rappresentanza)

La concessione delle provvidenze previste dal presente Regolamento non è ostativa della concessione di premi e omaggi, quali coppe, trofei, medaglie, distintivi, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Sindaco e dalla Giunta o dagli Assessori in occasione di mostre, rassegne, fiere e manifestazioni culturali, celebrative, sportive, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali.

Art. 25

(utilizzo dei locali comunali)

Le sale di proprietà o in disponibilità del Comune possono essere concesse per tenervi manifestazioni compatibili con la normale destinazione degli stessi ambienti.

L'utilizzo dei locali può essere concesso a titolo gratuito o con pagamento di tariffe agevolate.

E' facoltà della Giunta Comunale di ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunte e improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento.

La Giunta di concerto con il Sindaco può concedere a soggetti pubblici e privati l'utilizzo della sala consiliare. In considerazione delle sue peculiarità architettoniche e di arredo, l'aula, in cui si configura il massimo grado di rappresentanza della autorità comunale può essere concessa esclusivamente nelle circostanze in cui il livello istituzionale, politico, culturale e scientifico dell'iniziativa che vi si chiede di svolgere può qualificare positivamente l'immagine del Comune.

Art. 26

(forme particolari di aiuto)

Il Comune può intervenire a favore di altri Enti e/o Associazioni, del proprio territorio, mediante l'impiego di personale, mezzi e attrezzature di sua proprietà nei casi seguenti:

- a) prevenire e fronteggiare eventi calamitosi che possono determinare situazioni di grave emergenza;
- b) coadiuvare l'attività organizzativa connessa a manifestazioni celebrative o di carattere culturale, sportivo, ricreativo, turistico e popolare.

Tali forme di contributo hanno carattere eccezionale, durata ed entità limitate e possono essere attuate solo se compatibili con il regolare svolgimento delle funzioni e dei servizi del Comune.

I benefici previsti dal presente articolo sono concessi con deliberazione della G.C., su richiesta motivata di Enti e/o Associazioni.

Qualora ricorrano circostanze di somma urgenza il Responsabile del Servizio competente provvede, immediatamente, nei limiti di quanto si rende indispensabile, trasmettendo con urgenza alla Giunta dettagliata relazione inerente l'intervento disposto. La Giunta provvede a regolarizzare l'intervento di somma urgenza con apposita deliberazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

(norme transitorie e finali)

Le disposizioni per la formazione ed approvazione del piano di riparto di cui agli art. 5 e 6 avranno applicazione per l'anno finanziario 2008.

Per l'anno 2007, fermi restando i termini di presentazione delle domande, sono applicabili tutte le disposizioni stabilite dal presente regolamento a far data dalla sua esecutività.